



# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 30-06-2021

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2021 – DETERMINAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA, AGEVOLAZIONI ANNO 2021, APPROVAZIONE TARIFFE 2021 E SCADENZA RATE.**

L'Anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00 e seguenti è riunito il Consiglio Comunale nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta, stante la situazione di emergenza derivante da pandemia da Covid-19 ed in conformità alla normativa vigente, si è svolta in modalità telematica, secondo quanto stabilito con atto del Sindaco n. 8 del 13/03/2020. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
MACCHIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
CIACCIONI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
PASCUCCI MONICA	CONSIGLIERE	X	
TIEZZI MARCO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE		X
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
CORDESCHI CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE		X

Assegnati 11

In carica 11

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste l'Assessore Esterno Sig.ra BURCHIELLI LUCIA

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno  
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 30-06-2021



**PREMESSO che:**

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

**DATO ATTO CHE** l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea."* ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020 e la determina n.2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

**RILEVATO** in particolare l'art.6 della deliberazione n.443/2019 di ARERA il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio gestione dei rifiuti;

**ATTESO CHE** a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato *L-quater*, provenienti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies*;

**RILEVATO CHE** che, con deliberazione n.44 assunta in data odierna dal Consiglio Comunale, è stato approvato il Piano finanziario del Comune di Cetona per l'anno 2021, ai sensi del citato articolo 8 ex D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre unità);

- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

- il Comune di Cetona non dispone di detti puntuali sistemi di pesatura, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999, per il calcolo sia della parte fissa sia della parte variabile di tariffa;

**PRESO ATTO** dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda, per la parte fissa, sul coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e, per la parte variabile, sul coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione, mentre il parametro Kb invece è proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi.

RILEVATO che analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende, per la parte fissa, dal coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività e, per la parte variabile, da intervalli di produzione Kd (Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e

massima connessa alla tipologia di attività. Entrambi i coefficienti sono determinati in range compresi tra un massimo e un minimo.

**VISTO** l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo “ *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..”*

**DATO ATTO** che, per le categorie di utenze non domestiche, sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Kc e Kd utilizzati per la determinazione delle tariffe 2019/2020 tranne che per gli agriturismi che sono stati classificati in una categoria 6 bis con coefficienti Kc e Kd al minimo (tabella Allegata)

**DATO ATTO** che anche per le categorie di utenze domestiche sono stati mantenuti gli stessi coefficienti Ka e Kb utilizzati per la determinazione delle tariffe 2019/2020;

**PRESO ATTO CHE** il Piano economico Finanziario 2021 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile come evidenziato nella tabella che segue:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>%</b>
Totale costi fissi	183.352,00	30,26 %
Totale costi variabili	423.481,00	69,74 %
<b>Totale CF+CV</b>	606.633,00	100 %

**CONSIDERATO** che una volta individuata la ripartizione dei costi è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale)
- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21

tipologie;

**CONSIDERATO** che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire secondo criteri razionali.

**RITENUTO** di ripartire i costi fra le utenze non domestiche e domestiche, sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica pur se con alcune ponderazioni per ripartire in modo omogeneo l'aumento tariffario nelle categorie di utenza. La ripartizione del gettito è ripartita come da tabella che segue:

	<b>IMPORTI</b>	<b>%</b>
Utenze domestiche	485.306,40	80 %
Utenze non domestiche	121.326,60	20 %
<b>Totale CF+CV</b>	<b>606.633,00</b>	<b>100 %</b>

Tale metodologia è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

**RITENUTO** pertanto, di adottare i coefficienti Ka, Kb; Kc, Kd come dettagliati nell'allegato A della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti*

*adottati per l'anno precedente.*”

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale *“Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”*.

**CONSIDERATO CHE** si ritiene opportuno proporre ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art.13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, la fissazione delle seguenti scadenze di riscossione per l'anno 2021:

- avviso di pagamento in acconto ( pari al 60%) calcolato con riferimento ai dati dichiarati e/accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, con applicazione delle tariffe 2020 in due (2) rate con scadenza 31/8/2021- 31/10/2021;

- avviso a saldo (pari al 40%) della tassa dovuta per l'intero anno rideterminata con le tariffe relative all'anno 2021 e con conguaglio su quanto già versato in acconto con scadenza 02/12/2021.

- possibilità di pagamento in unica soluzione entro l'ultima scadenza del 02/12/2021;

**VISTI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ove fissa il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

**VISTO** il DL. rubricato *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021.

**DATO ATTO** che i termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, sono automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art. 30, comma 5, del DL. n. 41/2021 (c.d. *Decreto Sostegni*).

**VISTO** l'allegato piano tariffario che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del D.P.R. n. 158/1999;

#### **Considerato che:**

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare *ulteriori riduzioni ed esenzioni* rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

- nel corso del 2020 con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2020 sono state approvate riduzioni per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla



chiusura temporanea da provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione;

### **Rilevato**

- che lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario è stato prorogato fino al 31 luglio 2021;
- che è necessario prevedere anche per il 2021 riduzioni covid relative al tributo Tari;
- che tali riduzioni sono indispensabili per le attività che non hanno potuto lavorare perché obbligate a chiudere continuativamente o anche solo temporaneamente;
- che è necessario prevedere, alla luce dell'aumento del PEF 2021, anche a riduzioni per le utenze domestiche dei residenti;

**Per quanto** richiamato nei punti precedenti, in base alle indicazioni normative applicate nello scorso anno per la definizione degli sconti applicati sul 2020 e in quanto stabilito dalla normativa vigente al momento della redazione del presente atto, si propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti riduzioni:

### **Utenze non domestiche:**

riduzione del 75% della quota variabile della tariffa per le attività di cui alle categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici

16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17.Bar, caffè pasticceria

19.Plurilicenze alimentari e/o miste

20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

#### **Utenze non domestiche:**

riduzione del 20% della tariffa per le attività di cui alle categorie:

6 bis Agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, residence

7.Case di cura e riposo

9. Banche ed istituti di credito e uffici, studi professionali

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

#### **Utenze domestiche:**

riduzione del 23,40 % della parte variabile della tariffa;

**PRESO ATTO** che in ogni caso le riduzioni deliberate e riferite alle quote dell'annualità 2021, su base annua anche a livello cumulativo non possono eccedere la tariffa dovuta;

**DATO ATTO** che le agevolazioni/riduzioni di cui sopra verranno calcolate sull'ultima rata a conguaglio;

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 di approvare anche per l'anno 2021 le riduzioni covid per le Utenze domestiche e per alcune categorie di utenze non domestiche che hanno subito importanti limitazioni alla propria attività a causa dell'obbligo di chiusura;

#### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;

- l'art.42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000 ;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 allegato;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

### **CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE**

Voti favorevoli, n. 8

voti contrari –

astenuti 1 ( Corbari)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di approvare le tariffe del **tributo servizio rifiuti (TARI)** da applicarsi per l'anno 2021 determinate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, come riportate nell'**allegato** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Siena nella misura del 5% ;

3) di approvare le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI 2021 come di seguito evidenziato:

- avviso di pagamento in acconto (60%)calcolato con riferimento ai dati dichiarati e/accertati ai fini della tassa rifiuti per l'anno corrente, con applicazione delle tariffe 2020 in tre rate con scadenza 31/8/2021-31/10/2021;

- avviso a saldo (40%) della tassa dovuta per l'intero anno rideterminata con le tariffe relative all'anno 2021 e con conguaglio su quanto già versato in acconto con scadenza 02/12/2021;

- possibilità di pagamento in unica soluzione entro l'ultima scadenza del 02/12/2021;

4) di approvare le riduzioni/agevolazioni secondo la seguente modalità

#### **Utenze non domestiche:**

riduzione del 75% della quota variabile della tariffa per le attività di cui alle categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

- 2. Campeggi, distributori carburanti
- 4. Esposizioni, autosaloni
- 5. Alberghi con ristorante
- 6. Alberghi senza ristorante
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
- 12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè pasticceria
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

**Utenze non domestiche:**

riduzione del 20% della tariffa per le attività di cui alle categorie:

- 6 bis Agriturismi, bed & breakfast, affittacamere, residence
- 7. Case di cura e riposo
- 9. Banche ed istituti di credito e uffici, studi professionali
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

### **Utenze domestiche:**

riduzione del 23,40 % della parte variabile della tariffa;

5) di dare atto che verranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che trovano copertura nella fiscalità generale secondo la seguente ripartizione:

- 36.215,00 a valere sulle risorse stanziare dall'art. 6 del D.l. Sostegni bis (d.l. 25/05/2021 n.73) che sono finalizzate alle UND

- 36.572,00 a valere sulle risorse stanziare dall'art. 106 d.l. 34/2020, anno 2020, e non spese, confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato;

- 28.000,00 con applicazione avanzo di amministrazione libero anno 2020;

6) di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui sopra verranno applicate sull'ultima rata a congruo;

7) di provvedere con successivo atto alle necessarie variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio finanziario 2021;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi della legislazione vigente richiamata nella premessa del presente provvedimento;

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale con il seguente esito della votazione:

Voti favorevoli, n. 8

voti contrari –

astenuiti 1 ( Corbari)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale

si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

**II SINDACO**  
**ROBERTO COTTINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**FABIO TRINEI**

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

- esecutiva
  - perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
  - perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)
- Dalla residenza comunale, li 30-06-2021

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**FABIO TRINEI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.